

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

CFC Rule: l'esimente dell'attività economica effettiva per le holding

di **Marco Bargagli**



Come noto, la normativa conosciuta tra gli addetti ai lavori come ***Controlled Foreign Companies***, recepita nel nostro ordinamento con l'introduzione dell'articolo 167 Tuir prevede, in chiave antielusiva, un **regime di imposizione per trasparenza in capo al socio residente in Italia**, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere, **indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi per effetto della distribuzione dei relativi dividendi**.

Nello specifico, il particolare **regime fiscale CFC** si applica al **ricorrere congiunto** di una **duplice condizione pregiudiziale di accesso** (prevista dall'articolo 167, comma 4, Tuir), che riguarda i **soggetti controllati esteri** quando gli stessi:

- sono assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
- **oltre un terzo dei proventi** realizzati oltre frontiera rientra in una o più delle seguenti categorie:
 1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
 2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale**;
 3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
 4. redditi da **leasing finanziario**;
 5. redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre **attività finanziarie**;
 6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni** con **valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
 7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi**, con **valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il**

soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Ciò detto, in sede ispettiva, seguendo le **indicazioni della prassi operativa** (cfr. circolare 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, volume III, pagina n. 387 e ss.), al momento della **preparazione dell'attività di verifica**, si dovrà prestare attenzione a riscontrare preventivamente se il contribuente **detenga, direttamente o indirettamente, il controllo in una società o altro ente residente o localizzato in un paradiso fiscale, ossia:**

- in **Paesi e territori inseriti nella lista di cui al D.M. 21.11.2001, limitatamente alle annualità antecedenti al 2016**, prima della **formale abrogazione della stessa black list**;
- in **una giurisdizione ove è concessa una tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella prevista in Italia valutando, simmetricamente, l'iscrizione nel conto economico di **passive income (oltre 1/3)**.

Per espressa disposizione normativa, la **CFC legislation** può essere disapplicata se il soggetto controllante residente in Italia **dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (articolo 167, comma 5, Tuir)**.

La **controllata estera** si può costituire sotto una **duplice veste**: come una **società operativa** che svolge **un'attività commerciale o industriale**, ossia come una **holding**.

Nello specifico, una **holding company**, è una **società finanziaria** che detiene **quote di partecipazione** in altre società del Gruppo multinazionale, **in modo da controllarne la gestione**.

Esistono, in merito, **differenti tipologie societarie**:

- la **holding statica (passiva)**, che non effettua alcuna attività di gestione delle partecipazioni, ma si limita ad **incassare e distribuire** dividendi;
- la **holding dinamica**, che invece **effettua un'attività di gestione attiva delle partecipazioni** attraverso la **direzione e coordinamento** delle società partecipate ed altre **attività ausiliarie** (es. gestione della tesoreria, concessione di finanziamenti, direzione e coordinamento delle partecipate);
- la **holding mista/operativa** la quale, oltre a **coordinare l'attività delle imprese controllate**, svolge anche una **propria attività** industriale o commerciale.

Con riferimento alle società sopra descritte, nell'allegato n. 5 della **circolare 18/E/2021**, vengono **formulati alcuni esempi** di documentazione utile per la disapplicazione della **disciplina CFC** tipicamente ammessa per **l'attività di holding e altre attività finanziarie**.

Nello specifico, per quelle **imprese che esercitano l'attività di holding e altre attività finanziarie**, occorrerà esibire, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti necessari ad attestare:

- la descrizione delle funzioni effettivamente esercitate dalla controllata estera, nonché degli *asset* utilizzati e dei rischi assunti. **Gli asset, in particolare, vanno descritti in termini di rendimento, livello di rischio e liquidità;**
- l'indicazione del personale idoneo allo svolgimento delle funzioni e all'assunzione dei rischi;
- la **descrizione dei rapporti economico-finanziari della società estera con le altre società del gruppo**, dove si specifichi, in particolare, la consistenza e la tipologia delle operazioni, attive e passive, poste in essere con le stesse nel periodo di riferimento;
- l'indicazione dell'entità delle componenti di reddito "**tipiche**" in relazione all'attività esercitata dalla società estera e **confronto tra tale dato e quello ricavabile dal bilancio della controllante residente;**
- l'**analisi di bilancio della società estera** con evidenziazione degli indicatori di redditività del capitale proprio e di quello totale investito, e **confronto con quelli della controllante residente.**

Avuto riguardo **all'autonomia dell'organo decisionale**, ossia il consiglio di amministrazione, la stessa potrebbe essere evidenziata, a titolo esemplificativo attraverso:

- **i verbali del consiglio di amministrazione** in cui gli amministratori **non si limitano a ratificare decisioni prese dalla capogruppo attraverso "*shareholders resolution*" unilaterali);**
- **il sistema di deleghe e i relativi poteri attribuiti al consiglio di amministrazione;**
- **la circostanza che gli amministratori non siano a loro volta dipendenti di società di mera "domiciliazione";**
- la **qualificazione professionale e un livello di *seniority* degli amministratori** coerente con le funzioni svolte, così come l'attribuzione di una **remunerazione adeguata.**

In tale modo, sarà possibile **invocare l'esercizio di un'attività commerciale anche da parte della società *holding*** e, simmetricamente, **ottenere la disapplicazione della CFC Rule.**